

DWS Invest
2 Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 86.435
(il "Fondo")

AVVISO AI DETENTORI DI QUOTE

Per il Fondo e i relativi comparti entreranno in vigore, a partire dall'14 settembre 2026 ("Data di entrata in vigore"), le seguenti modifiche:

Modifiche alla sezione generale del Prospetto

Nell'ambito dei continui sforzi di standardizzazione, la società di gestione ha rivisto il Prospetto al fine di allineare, chiarire e integrare ulteriormente la terminologia utilizzata, in particolare per quanto riguarda le attività ammissibili, le tecniche di investimento e le relative informazioni sui rischi.

In questo contesto la sezione generale è stata rivista e modificata introducendo definizioni aggiuntive, tra cui una sezione dedicata ad "Altre attività ammissibili e tecniche di investimento", e specificando ulteriormente alcune informazioni relative ai rischi. Tali modifiche mirano a fornire una descrizione più completa e coerente delle attività ammissibili, delle tecniche di investimento e dei rischi connessi a cui il Fondo e i relativi comparti potrebbero essere esposti, migliorando al contempo la chiarezza e la leggibilità complessive della sezione specifica del Prospetto.

Alla sezione generale del Prospetto verrà aggiunta la seguente sezione:

Aggiunta della sezione "3.14 Altre attività ammissibili e tecniche di investimento"

A decorrere dalla Data di entrata in vigore	
3.14	Altre attività ammissibili e tecniche di investimento In conformità con la propria politica di investimento e i limiti di investimento applicabili, un comparto può investire in una vasta gamma di strumenti finanziari che rientrano nella definizione di attività ammissibili ai sensi della Legge del 2010. Alcuni di questi strumenti possono essere complessi, soggetti a rischi specifici o possono richiedere un grado di trasparenza specifico per attività e informazioni dedicate. Tali strumenti finanziari possono presentare vari gradi di complessità, caratteristiche di rischio, disponibilità di informazioni o ammissibilità normativa ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili. In questo contesto occorre prestare particolare attenzione ai seguenti strumenti finanziari: – Titoli di debito non-investment grade: sono titoli di debito che non soddisfano i criteri richiesti per investment grade. L'espressione "investment grade" si riferisce a rating pari ad almeno BBB- di Standard & Poor's o Fitch oppure a Baa3 di Moody's. I titoli di debito con rating inferiore a queste soglie sono classificati come non-investment grade, spesso definiti anche titoli di debito "ad alto rendimento", e sono generalmente associati a un maggiore rischio di credito, a una maggiore probabilità di insolvenza e a fluttuazioni di prezzo più elevate. Qualora un comparto preveda limiti di investimento specifici relativi a titoli di debito in sofferenza e/o in stato di insolvenza, si riterrà che tutti i limiti di investimento relativi a titoli di debito non-investment grade includano investimenti in titoli di debito in sofferenza e/o in stato di insolvenza. – Titoli di debito in sofferenza: costituiscono un sottoinsieme dei titoli di debito non-investment grade con rating del credito molto bassi, che indicano in genere un elevato rischio di insolvenza. Tali titoli sono generalmente emessi da società in difficoltà finanziarie e sono soggetti a rischi di credito, di mercato e di liquidità più elevati. Ai fini della definizione contenuta nel presente Prospetto, l'espressione "titoli di debito in sofferenza" si riferisce a titoli di debito non-investment grade con i seguenti rating: Standard & Poor's/Fitch: rating CC o inferiore fino a C; Moody's: rating Ca. – Titoli di debito in stato di insolvenza: sono titoli di debito emessi da società o entità che non hanno adempiuto ai propri obblighi di pagamento (quali il pagamento di interessi o di capitale), sono state sottoposte a procedure di fallimento o di ristrutturazione oppure hanno sospeso o cessato l'attività. Ai fini della definizione contenuta nel presente Prospetto, l'espressione "titoli di debito in stato di

insolvenza" include, a titolo esemplificativo, i titoli di debito non-investment grade con i seguenti rating: Standard & Poor's: rating D; Fitch: rating da RD a D; Moody's: rating C.

- **Titoli di debito senza rating:** sono titoli di debito a cui non è stato assegnato un rating del credito da parte di una delle agenzie di rating riconosciute (Standard & Poor's, Fitch o Moody's). Il gestore del comparto valuterà la qualità creditizia dei titoli di debito senza rating prima dell'investimento, per evitare di eludere gli eventuali limiti di investimento relativi ai titoli di debito in sofferenza e in stato di insolvenza. Sebbene i titoli di debito senza rating possano avere una qualità paragonabile a quella dei titoli con rating, l'assenza di un rating esterno può aumentare l'incertezza in relazione al rispettivo rischio di credito.
- **Strumenti di cartolarizzazione** (tra cui ABS, MBS, CMO, CDO, CLO, CBO): sono titoli di debito garantiti da pool di attività finanziarie sottostanti. Questa categoria include titoli tradizionali garantiti da attività (ABS; garantiti da prestiti al consumo, prestiti auto, crediti su carte di credito e così via), titoli garantiti da ipoteche su immobili (MBS; garantiti da ipoteche su immobili residenziali o commerciali, inclusi i mutui ipotecari (CMO)), nonché strumenti di finanza strutturata più complessi quali Collateralised Debt Obligations (CDO), Collateralised Loan Obligations (CLO) o Collateralised Bond Obligations (CBO) e strumenti di cartolarizzazione simili. Sono escluse da questa definizione le obbligazioni garantite.
- **Obbligazioni contingent convertible:** comunemente note come CoCo, si tratta di un tipo di strumento finanziario ibrido emesso principalmente dalle banche. Partono come titoli di debito, ma prevedono clausole speciali che ne determinano la conversione in titoli azionari o una perdita di valore qualora si verifichino determinati eventi finanziari.
- **Titoli ibridi:** si tratta di strumenti finanziari che possono unire caratteristiche di titoli di debito e titoli azionari. Prevedono in genere il pagamento di interessi fissi o variabili tipico dei titoli di debito, ma possono anche presentare caratteristiche simili a quelle dei titoli azionari, quali la possibilità di partecipare all'apprezzamento del valore dell'emittente o a una conversione concordata contrattualmente in azioni dell'emittente. Ai fini della definizione contenuta nel presente Prospetto, l'espressione "titoli ibridi" si riferisce esclusivamente a obbligazioni exchangeable, perpetue, reverse convertible, subordinate, nonché a note di partecipazione (purché tali strumenti presentino prevalentemente caratteristiche obbligazionarie). Sono escluse da questa definizione le obbligazioni convertibili e CoCo.
- **Investimenti nella Cina continentale:** si tratta di strumenti finanziari che offrono esposizione alla Repubblica Popolare Cinese (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan). L'espressione comprende gli investimenti diretti in titoli negoziati nella borsa della Cina continentale, nonché l'esposizione indiretta ottenuta attraverso programmi di accesso autorizzati (quali Stock Connect, Bond Connect o CIBM Direct) e tramite strumenti finanziari che fanno riferimento esclusivamente a titoli o indici della Cina continentale. Non rientrano in questa definizione gli investimenti in titoli collegati alla Cina emessi o quotati fuori dalla Cina continentale.
- **Materie prime:** si tratta di beni fisici di base che vengono scambiati in grandi quantità e presentano una qualità standardizzata. A un OICVM è vietato investire direttamente in materie prime fisiche o metalli preziosi (inclusi eventuali certificati o diritti che li rappresentano). L'esposizione alle materie prime può invece essere ottenuta solo indirettamente attraverso attività ammissibili, in conformità con la Legge del 2010. L'esposizione indiretta consentita alle materie prime può essere ottenuta (i) attraverso strumenti finanziari derivati i cui sottostanti siano inclusi in indici o sottoindici di materie prime ammissibili, in conformità con il Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008, (ii) attraverso prodotti negoziati in borsa (ETP), inclusi Exchange-Traded Commodities (ETC) e Exchange-Traded Notes (ETN), che offrano un'esposizione diretta, lineare e senza leva (1:1) a una singola materia prima o a un singolo metallo prezioso, siano qualificabili come valori mobiliari ai sensi dell'articolo 1 (34) della Legge del 2010 e siano conformi ai requisiti OICVM e (iii) attraverso unità di OICVM o altri OICR con strategie di investimento incentrate sulle materie prime.
- **Certificati 1:1** ("certificati Delta 1"): sono certificati o altri valori mobiliari strutturati, a condizione che tali valori offrano un'esposizione diretta, lineare e senza leva (1:1) agli strumenti sottostanti costituiti da strumenti finanziari conformi ai requisiti OICVM, inclusi, a titolo esemplificativo, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, valute, indici finanziari, tassi di interesse, nonché strumenti non direttamente conformi ai requisiti OICVM. Tali certificati 1:1 devono essere qualificabili come valori mobiliari ai sensi dell'articolo 1 (34) della Legge del 2010 e dell'articolo 2 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 ed essere conformi ai requisiti OICVM.
- **Special Purpose Acquisition Companies (SPAC):** sono veicoli societari quotati in borsa, costituiti al solo scopo di raccogliere fondi attraverso un'offerta pubblica iniziale al fine di realizzare una futura

acquisizione, fusione o operazione analoga con una o più società operative che non sono state ancora identificate al momento dell'offerta iniziale. Tali strumenti devono essere qualificati come investimenti ammissibili ai sensi dell'articolo 1 (34) e dell'articolo 41 della Legge del 2010, nonché dell'articolo 2 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008.

Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che tali strumenti finanziari possono non essere adatti a tutti gli investitori. Una descrizione dettagliata dei rischi associati a questi strumenti finanziari è riportata nella sezione 4.6 "Fattori di rischio" del presente Prospetto.

Gli investimenti negli strumenti finanziari summenzionati possono essere effettuati solo se e nella misura in cui tali strumenti siano indicati nella rispettiva politica di investimento illustrata nella sezione specifica del Prospetto. Non è consentito alcun investimento in strumenti finanziari non espressamente indicati in tale sezione. Salvo quanto diversamente definito o specificato nella rispettiva politica di investimento illustrata nella sezione specifica del comparto, tutti i riferimenti agli strumenti finanziari sopra elencati avranno il significato loro attribuito nelle definizioni riportate in precedenza. Qualora dovessero verificarsi modifiche ai requisiti normativi lussemburghesi in materia di informativa su determinati strumenti finanziari, l'elenco summenzionato sarà modificato e il Prospetto sarà aggiornato di conseguenza.

Inoltre, in conformità con la propria politica di investimento e con i limiti di investimento applicabili, un comparto può avere un'esposizione a:

- **Mercati emergenti:** sono tipicamente caratterizzati da una crescita economica dinamica, da una crescente industrializzazione, da un livello di reddito medio e da mercati finanziari e quadri istituzionali in via di sviluppo. Ai fini della definizione contenuta nel presente Prospetto e salvo diversamente specificato nella sezione specifica, i mercati emergenti sono i paesi elencati nell'indice MSCI Emerging Markets o nell'Emerging Markets Database (EMDB) di Standard & Poor's. Inoltre, i paesi classificati dalla Banca Mondiale come economie a reddito basso o medio (compresi sia quelli a reddito medio-basso che quelli a reddito medio-alto) saranno considerati mercati emergenti, a condizione che non siano classificati come mercati sviluppati nell'indice MSCI World. Qualsiasi limite di investimento riferito ai mercati emergenti si intenderà comprensivo degli investimenti con esposizione alla Cina continentale, anche qualora tali investimenti siano soggetti a limiti di investimento specifici.

Qualora la politica di investimento di un comparto consenta investimenti in mercati emergenti per un valore superiore al 10% del NAV del comparto, ciò sarà esplicitamente indicato nella rispettiva politica di investimento riportata nella sezione specifica del Prospetto.

- **Titoli indicizzati all'inflazione:** gli investimenti in titoli di debito possono includere investimenti in titoli indicizzati all'inflazione. I titoli indicizzati all'inflazione sono strumenti finanziari la cui performance o il cui rendimento è legato, in tutto o in parte, al tasso di inflazione, in genere tramite il collegamento a un indice di inflazione ufficiale (ad esempio, l'indice dei prezzi al consumo). I pagamenti degli interessi e/o il valore di rimborso di tali strumenti aumentano generalmente in linea con l'inflazione, con l'obiettivo di preservare il valore reale dell'investimento. Tra i titoli indicizzati all'inflazione più comuni figurano:
 - *Obbligazioni indicizzate all'inflazione*, in cui i pagamenti delle cedole e/o il capitale vengono adeguati in base a un indice di inflazione.
 - *Inflation swap*, ovvero contratti derivati in cui una parte paga un tasso fisso e riceve pagamenti legati all'inflazione effettiva, consentendo un'esposizione sintetica all'inflazione o una copertura senza detenere obbligazioni fisiche.

Oltre al ruolo svolto nel tutelare il potere d'acquisto, i titoli indicizzati all'inflazione possono essere utilizzati anche per altri scopi, ad esempio per la diversificazione del portafoglio o per il posizionamento tattico basato sulle aspettative di inflazione.

Qualora la politica di investimento di un comparto consenta investimenti in titoli indicizzati all'inflazione per un valore superiore al 20% del NAV del comparto, ciò sarà esplicitamente indicato nella rispettiva politica di investimento riportata nella sezione specifica del Prospetto.

- **REIT:** gli investimenti in titoli azionari possono includere investimenti in trust di investimento immobiliare ("REIT"). I REIT sono soggetti giuridici che possiedono, gestiscono o finanziano, direttamente o indirettamente, beni immobiliari generatori di reddito oppure svolgono attività immobiliari correlate. I REIT possono essere costituiti come società o come fondi di investimento. Un comparto può investire in entrambe le forme di REIT. Tuttavia, gli investimenti in REIT strutturati come fondi di investimento sono limitati ai REIT organizzati come fondi chiusi che rientrano nella definizione di valori mobiliari ai sensi dell'articolo 1 (34) e dell'articolo 41 della Legge del 2010, nonché dell'articolo 2 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008.

Qualora la politica di investimento di un comparto consenta investimenti in REIT per un valore superiore al 20% del NAV del comparto, ciò sarà esplicitamente indicato nella rispettiva politica di investimento riportata nella sezione specifica del Prospetto.

Nell'ambito di tali aggiornamenti, le informazioni applicabili ai comparti sono oggetto di una revisione approfondita e saranno introdotte ulteriori modifiche. Per ulteriori informazioni, si invitano i detentori di quote a consultare le comunicazioni specifiche dedicate ai singoli comparti.

Informazioni aggiuntive:

I detentori di quote sono invitati a richiedere la versione aggiornata del Prospetto e le relative informazioni chiave, disponibili a partire dalla Data di entrata in vigore. Il Prospetto aggiornato e le informazioni chiave, nonché le relazioni semestrali e annuali e altro materiale commerciale, sono disponibili presso la società di gestione e gli uffici di pagamento designati indicati nel Prospetto, ove applicabile. Questi documenti sono disponibili anche nel sito www.dws.com/fundinformation.

Lussemburgo, settembre 2026

DWS Invest, SICAV